



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 13/2020

Il Presidente

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, in data 22 febbraio 2020, con la quale vengono disposte misure organizzative che possano contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che detta ordinanza evidenzia la sussistenza un cluster di infezione della COVID – 19 nel Comune di Vò (PD);

Considerato che, con riguardo a tale Comune, è stata disposta la "sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune sopraindicato, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali" (punto 4 della richiamata ordinanza);

Visto il decreto legge. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 3;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, in data 23 febbraio 2020, con la quale vengono disposte "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epigemiologica COVID-2019";

Visto l'art. 87 c.p.a.;

Visti l'art. 31 della legge n. 186 del 1982 e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 18 gennaio 2013;

Considerata la necessità di evitare il sovraffollamento dei locali aperti al pubblico;

Ritenuto necessario adottare in via precauzionale e provvisoria misure organizzative miranti ad evitare l'ulteriore diffusione del contagio e a contenere assembramenti in spazi ristretti

DECRETA

Art. 1

Il personale di magistratura, il personale amministrativo, il personale esterno addetto ai servizi ausiliari, nonché tutte le persone che svolgono tirocini formativi presso gli uffici e che siano residenti nel Comune di Vò (PD) sono esonerati dall'attività lavorativa o formativa presso tutti gli Uffici del Tribunale amministrativo per il Veneto.

Il personale medesimo comunicherà la propria assenza alla Segreteria generale del Tribunale amministrativo.

Art. 2

Gli avvocati e le parti che risultino residenti o dimoranti o comunque provenienti da detto Comune e debbano presenziare ad un'udienza o attendere ad altri incombenzi, presso gli uffici del Tribunale, sono tenuti a darne comunicazione al fine di giustificare l'assenza.

Art.3

Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno senza la fase delle chiamate preliminari e i ricorsi verranno trattati secondo l'ordine di ruolo in base alle fasce orarie che saranno precisate con provvedimenti dei Presidenti dei Collegi giudicanti, in base al numero delle parti, dei loro difensori e al fine di limitare gli assembramenti presso il Tribunale.

Saranno ammessi in sala avvocati soltanto i difensori della fascia oraria di pertinenza, i quali dovranno allontanarsi dal Tribunale al termine della discussione orale delle cause di loro interesse.

Le parti che intendono rimettersi agli atti possono comunicare detto intendimento mediante deposito telematico e sono esonerate dalla partecipazione all'udienza.

Non è consentita la partecipazione alle udienze ai praticanti e ai tirocinanti.

Le udienze si terranno a porte chiuse, senza accesso del pubblico.

Art. 4

I depositi degli atti in forma telematica rimangono operativi.

Il deposito cartaceo delle copie di cortesia è sospeso fino a nuova disposizione.

Art. 5

Sono sospese le attività formative e convegnistiche presso le sedi del Tribunale.

Art. 6

Il Segretario Generale del Tribunale amministrativo per il Veneto adotterà tutte le misure organizzative necessarie a garantire:

- a) il rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento per quanto attiene il regolare afflusso degli utenti presso il Tribunale;
- b) l'applicazione al personale amministrativo delle modalità di lavoro agile, nella massima estensione possibile;
- c) l'adeguata sanificazione dei locali del Tribunale, compresi, in particolare, i locali e gli ambienti destinati alla frequentazione dell'utenza.

Art. 7

Il presente provvedimento ha validità immediata, fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni.

Art. 8

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano le attività, il funzionamento e l'organizzazione del Tribunale amministrativo per il Veneto.

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne e Ufficio Ricorsi, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale, nonché mediante affissione agli albi del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, 24 febbraio 2020

Il Presidente
Maddalena Filippi